CAMERA DEI DEPUTATI N. 1889-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **ALESSI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 novembre 1992 (v. stampato Senato n. 129)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCOTTI)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTELLI)

E CON IL MINISTRO PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E L'IMMIGRAZIONE
(BONIVER)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 novembre 1992

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990

Presentata alla Presidenza il 18 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1889 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 129), che viene allegata.

ALLEGATO.

Il presente provvedimento riproduce l'analogo disegno di legge presentato nel febbraio scorso (Atto Senato n. 3227) e se ne raccomanda l'immediato esame.

L'attuazione in Europa di uno spazio senza frontiere, quale previsto dall'articolo 8 A introdotto nel trattato della Comunità economica europea (CEE) dall'Atto unico, comporta tra l'altro l'esigenza di una normativa in base alla quale si stabilisca quale degli Stati membri è competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato terzo che si trovi nel territorio della Comunità.

È questo lo scopo della Convenzione firmata a Dublino il 16 giugno 1990 tra gli Stati membri della CEE, alla quale si riferisce il seguente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica. Essa si fonda sul presupposto che tra i vari Stati membri della CEE uno soltanto debba, per ciascun caso, essere considerato competente (articolo 3). Ciò allo scopo di evitare la presentazione simultanea della domanda d'asilo in vari Stati e per evitare altresì che, dichiarandosi i vari Stati di volta in volta incompetenti, la domanda d'asilo non venga esaminata da alcuno di essi e l'interessato sia respinto dall'uno all'altro. La Convenzione peraltro non incide sulle procedure di esame della domanda proprie di ciascuno Stato.

Conseguentemente la Convenzione enuncia i criteri di competenza (articoli da 4 a 8). In particolare si stabilisce che sia competente: lo Stato ove risiede già un membro della famiglia del richiedente (articolo 4); lo Stato che ha accordato un titolo di soggiorno o visto in corso di validità al richiedente l'asilo (articolo 5 – stabilendosi i criteri di scelta se il richiedente è in possesso di visti o titoli di soggiorno per più Stati); lo Stato le cui frontiere sono state attraversate irregolarmente in provenienza da uno Stato non membro della Comunità, salvo che il richiedente abbia soggiornato per oltre sei mesi in un altro Stato membro ove abbia presentato la domanda (articolo 6); lo Stato che ha ammesso lo straniero all'ingresso sul territorio comunitario anche in esenzione da visto (articolo 7); ed infine, se nessuno di questi criteri è applicabile, lo Stato ove la domanda d'asilo è presentata. È fatta salva in ogni caso la possibilità di uno Stato di esaminare la domanda di asilo per motivi umanitari, anche se esso non è competente in base alla Convenzione (articolo 8 e 9).

È conseguenza del sistema che lo Stato membro competente deve accettare il richiedente asilo nel proprio territorio e che, se il richiedente stesso ha presentato domanda d'asilo nel territorio di un altro Stato membro o si è in esso recato irregolarmente, viene da questo rinviato allo Stato competente in base alla Convenzione, in modo che quest'ultimo, che è obbligato ad accettarlo, prenda in esame la domanda di asilo (articolo 10).

Il sistema della Convenzione si completa con norme procedurali (articoli da 11 a 13) e con disposizioni che regolano lo scambio reciproco di informazioni tra gli Stati membri necessarie all'esecuzione dell'accordo e all'esame della domanda di asilo (articoli 14 e 15), salvaguardandosi la tutela dell'interessato nei confronti dell'utilizzazione di queste informazioni (articolo 15, paragrafi 5, 10, 11 e 12).

La Convenzione prevede infine la creazione di un comitato, al quale partecipano tutti gli Stati, incaricato di esaminare i problemi relativi all'interpretazione e al-

l'applicazione della Convenzione stessa e di stabilire talune altre modalità circa la sua applicazione, nonché i progetti di revisione della stessa.

Il sistema, la cui entrata in vigore è subordinata alla ratifica di tutti gli Stati firmatari (articolo 22) – e va sottolineato che solo la Danimarca non ha firmato la Convenzione – appare idonea a creare a livello internazionale certezza quanto all'obbligo d'esame della domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato terzo, e quindi contribuisce ad una migliore applicazione del principio della Convenzione di Ginevra del 1951 e del relativo Protocollo di New York del 1967 sullo *status* dei rifugiati.

In questo contesto lo stesso preambolo della Convenzione prevede che gli Stati Parte continuino il dialogo avviato con l'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati al fine di raggiungere l'obiettivo della Convenzione, cioè evitare, come si esprime lo stesso Preambolo: « situazioni che lascino troppo a lungo un richiedente l'asilo nell'incertezza quanto all'esito della sua domanda e dare a ogni richiedente l'asilo la garanzia che la sua domanda sarà esaminata da uno Stato membro e di evitare che i richiedenti l'asilo siano successivamente rinviati da uno Stato membro ad un altro senza che nessuno di questi Stati si riconosca competente per l'esame della domanda d'asilo ».

Dall'applicazione dell'accordo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Invero l'articolo 15, comma 11, consente ai singoli Stati la facoltà di fornire le informazioni richieste in via manuale, al che il Ministero dell'interno è in grado di provvedere fin da ora mediante le attrezzature disponibili.

Il passaggio al sistema informatizzato di trattamento dei dati, previsto dal successivo comma 12, potrà essere eventualmente realizzato in un secondo tempo, quando l'Italia avrà ratificato gli Accordi di Schengen (contenenti norme analoghe sul punto in esame).

Quanto alle missioni dei nostri rappresentanti in seno al Comitato di cui all'articolo 18 della Convenzione, esse sono a carico del bilancio della Commissione CEE.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione medesima.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DDL11-1889-A
Lire 500